



STATUTO DELLA SOCIETA' CONSORTILE

A RESPONSABILITA' LIMITATA

AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE DELLA
VALSESIA E DEL VERCELLESE

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

ART.1 - Costituzione, sede e uffici periferici della società.

1) Viene costituita per iniziativa e sotto il patrocinio della Provincia di Vercelli nello spirito delle società di capitale previste dall'art.22, 3° comma, lettera e) della Legge 8/6/1990 n.142, una società consortile a responsabilità limitata ai sensi dell'art.2615 ter e degli artt.2472 e segg. C.C..

2) La denominazione della società "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Verellese", società consortile a responsabilità limitata.

3) La società ha sede in Varallo, Corso Roma n.35. Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire, sopprimere, revocare, trasferire sedi operative, succursali, uffici, filiali, depositi e simili sia in Italia che all'estero.

ART.2 - Durata della società

La durata della società è stabilita fino al 31/12/2020 salvo proroga o scioglimento anticipato ad opera dell'Assemblea

straordinaria ai sensi di legge.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

ART.3 - Oggetto-

L'Agenzia si propone di organizzare a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati, con tassativa esclusione di qualsiasi fine di lucro, ed in particolare:

- a) Raccoglie e diffonde le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica e raccordandosi in un'ottica di sistema all'Agenzia regionale per la promozione turistica;
- b) Fornisce assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
- c) Promuove e realizza iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni ed iniziative dirette ad attrarre i turisti ed a favorirne il soggiorno;
- d) Sensibilizza gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;
- e) Favorisce la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;



f) Gestisce servizi ed effettua prestazioni di servizi nel settore turistico alberghiero, a pagamento o in abbonamento, per conto dei soci secondo l'interesse comune degli stessi e comunque sempre come ad essa demandato da parte dell'assemblea.

L'Agenzia potrà compiere operazioni commerciali mobiliari ed immobiliari, finanziarie ed industriali purchè funzionalmente ed esclusivamente connesse al raggiungimento dell'oggetto, compresi il rilascio di garanzie reali e fidejussorie anche a favore di terzi, la costituzione di società e l'assunzione di partecipazioni in società.

TITOLO III

COMPOSIZIONE DELLA SOCIETA' -

REQUISITI DEI SOCI -


LORO AMMISSIONE E RECESSO

ART.4 - Soci

Possano essere Soci dell'Agenzia, la Regione Piemonte, la provincia di Vercelli, la Camera di Commercio di Vercelli, la Comunità Montana "Valsesia", i Comuni interessati, le Associazioni turistiche Pro Loco, enti, associazioni ed operatori economici operanti nel territorio della provincia di Vercelli.

ART.5 - Ammissione -

L'ammissione di nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, a Suo insindacabile giudizio.



All'atto dell'ammissione, i soci si impegnano a sottoscrivere un numero minimo di quote nella misura stabilita dal presente Statuto.



ART.6 - Recesso dei Soci-

La qualità di socio si perde per:

a) Cessazione effettiva e completa dell'attività di socio.

La cessazione deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione ed efficace dal momento in cui il Consiglio ne prende atto in apposito verbale.

b) Recesso.

Ciascun socio può recedere dalla Società con effetto alla fine dell'anno sociale, sempre che venga inviata comunicazione di recesso al Consiglio di Amministrazione con raccomandata R.R. almeno sei mesi prima della chiusura dell'anno sociale, la quale, ai sensi dell'art.12 avviene al 31 dicembre di ogni anno.

E' però stabilito, che il recesso così operato lascia fermi e impregiudicati gli obblighi di contributi e qualsiasi altro obbligo del socio receduto verso la società che trovano il loro fondamento in atti o fatti verificatesi durante il periodo della sua appartenenza alla Società stessa.

Il recesso, comporta la perdita della qualità di socio e le quote potranno essere trasferite ad altri soci sempre nel rispetto della composizione della società o, in mancanza di accordo, mediante riduzione del capitale sociale osservati i

minimi previsti dall'art.2474 C.C.

c) Esclusione.

E' deliberata dal Consiglio di Amministrazione qualora il socio:

- 1) Danneggi gli interessi dell'Agenzia mediante atti che ne compromettono o ne pregiudichino il regolare andamento;
- 2) Venga meno agli impegni assunti in qualità di membro dell'Agenzia;
- 3) Non rispetti le disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni emanate, nelle forme di rito, dagli organi dell'Agenzia.


Al socio escluso non compete alcun rimborso dei beni da lui conferiti o delle quote o contributi da lui versati al fondo consortile, nè alcuna spettanza sul patrimonio consortile.

Sono esclusi di diritto i soci dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa o ammessi alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata.

Il socio cessante o recedente deve comunque soddisfare completamente gli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della sua cessazione o del suo recesso, nonchè definire i rapporti giuridici instaurati, in qualità di membro dell'Agenzia, nei confronti dell'Agenzia, dei soci e/o di terzi.

I beni conferiti, i contributi e le quote versate non a fon-





do perduto, vengono restituiti senza interessi dopo che gli obblighi di cui al comma precedente siano stati soddisfatti. La restituzione o il rimborso non possono eccedere il valore proporzionale della quota di partecipazione all'agenzia che sarebbe spettata al recedente, in base ai valori di bilancio, se l'Agenzia si fosse sciolta alla data di operatività del recesso.

ART.7 - Obblighi e diritti dei Soci

I soci si obbligano:

- a) Alla scrupolosa osservanza delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti eventualmente adottati in esecuzione del medesimo, nonché degli atti e delle deliberazioni degli Organi dell'Agenzia;
- b) All'adempimento degli obblighi assunti dall'Agenzia nell'interesse comune;
- c) A comunicare tempestivamente all'Agenzia, nelle forme più idonee, le eventuali variazioni della forma sociale, della sede legale, e dei legali rappresentanti.

La partecipazione all'agenzia non costituisce, di per se sola, diritto a fruire delle prestazioni che l'Agenzia assicura e/o consente di realizzare nel proseguimento delle sue finalità.

I soci hanno diritto di ricevere, a seguito di specifica richiesta, le notizie inerenti allo svolgimento delle attività dell'Agenzia.

ART.8 - Quote Sociali-

La partecipazione di ciascun socio all'Agenzia è suddivisa in quote pari a Euro 258 ciascuna.

Le quote sono nominative e sono trasferibili solo al fine di consentire l'ingresso dei nuovi soci o il recesso dei soci esistenti in conformità a quanto previsto dai precedenti artt.5 e 6.

ART.9 - Spese Speciali

I soci si impegnano a far fronte a tutte le spese dell'agenzia secondo quanto stabilito dal successivo art.12.

Essi sostengono le spese necessarie per il funzionamento dell'Agenzia in ragione delle quote sociali sottoscritte e versate.

ART.10 - Fondo sociale -

Il fondo sociale è costituito:

1) Dal Capitale Sociale suddiviso in quote ai sensi dell'art.2474 C.C.

Il Capitale Sociale è di 123.582,00 EURO suddiviso in quote da 258,00 EURO;

2) Dai beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, nonché dei diritti sui medesimi conferiti all'Agenzia;

3) Dai contributi a fondo perduto versati dai soci o dai terzi;

4) Dai beni acquistati con le disponibilità dell'Agenzia;

5) Dai residui attivi d'esercizio non destinati diversamen-



te;

6) Da ogni altro contributo disposto, in favore dell'Agenzia, da parte di soggetti pubblici o privati non specificamente finalizzato alle attività ordinarie di gestione dell'Agenzia.

ART.11 - Finanziamento dell'attività -


L'attività dell'Agenzia è finanziata mediante:

- a) Le quote di adesione;
- b) I contributi annuali dei soci;
- c) I contributi concessi dalla Regione;
- d) I contributi concessi da altri soggetti;
- e) Le entrate derivate da prestazioni di servizi ed altri proventi.

Il programma di attività, il relativo quadro finanziario e il riparto dell'importo che deve essere coperto dai contributi determinati ai sensi del comma precedente, sono obbligatori per tutti i soci, anche se assenti, astenuti o dissenzienti.

ART.12 - Bilancio e contributi annui in denaro da parte dei Soci -

- 1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 2) Il bilancio, oltre ai documenti previsti dagli artt.2423 e seguenti del Cod. Civ., comprenderà anche un bilancio preventivo per l'esercizio successivo a quello in



chiusura.

3) Ai fini di cui all'art.9, in base a quanto previsto dal 2° comma dell'art.2615 ter del Cod.Civ., il Consiglio di Amministrazione sottoporra annualmente all'assemblea ordinaria, assieme al Bilancio consuntivo e relativi documenti e al Bilancio preventivo e relativi documenti, un programma di massima delle iniziative della Società per l'anno successivo con la previsione del loro costo complessivo e della parte di tale costo che (assieme alle spese di ordinaria amministrazione e al conguaglio dell'eventuale passivo dell'anno precedente) dovrà essere coperto con i contributi annui dei soci e predisporra un piano di riparto di tale importo tra i vari soci in proporzione delle rispettive quote. Salvo il caso di diversa unanime decisione, da parte di tutti i soci facenti parte della Società, ogni singolo socio non potrà superare di due volte il valore nominale delle quote di cui ciascun socio è rispettivamente titolare, a titolo di contributo annuo.

4) Il predetto programma, il relativo importo preventivato e la sua ripartizione tra i vari soci saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, che dovrà deliberare con la maggioranza di due terzi delle proprie quote sociali, in prima convocazione, e con la maggioranza del 51% delle quote sociali in seconda convocazione.

5) I contributi approvati, ai sensi dei due commi prece-



81

denti, sono obbligatori per tutti i soci anche se assenti, astenuti, o dissenzienti. I soci non sono tenuti a pagare altri contributi oltre quelli previsti dai due commi precedenti.

6) Il regolamento interno di cui al successivo articolo 14 potrà stabilire le norme per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI: ASSEMBLEA

ART.13 - Gli organi-

Gli organi dell'Agenzia sono:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Consiglio di amministrazione;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio Sindacale.

ART.14 - Assemblea Sociale -

L'Assemblea, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorchè non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

ART.15 - Convocazione dell'Assemblea

1) L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata anche fuori dalla sede legale, purchè all'interno del territorio dell'Agenzia.

2) L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio,

può essere convocata quando lo richiedano particolari esigenze, discrezionalmente individuate dal Consiglio di Amministrazione, anche oltre i termini ordinari di legge o comunque entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.



ART.16 - Modalità di convocazione dell'Assemblea-

1) L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita ai soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza o a mezzo telefax inviato al numero indicato dal socio o risultante da elenchi telefonici o documenti ufficiali almeno 7 giorni prima della data fissata, e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2) Nella lettera di convocazione può essere prevista la data, il luogo e l'ora della seconda convocazione che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

3) In mancanza di tale formalità, le assemblee saranno parimenti valide qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica e tutti i Sindaci effettivi ed i presenti siano tutti consenzienti a discutere sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART.17 - Partecipazione all'Assemblea



1) Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti regolarmente sul libro dei soci. La data di iscrizione deve essere antecedente di almeno due giorni a quella in cui vengono spedite le convocazioni.


2) Ogni socio ha diritto ad almeno un voto.

Se la quota è multipla di EURO 258,00 ha diritto ad un voto per ogni multiplo di 258,00 EURO

3) Nel caso che un ente - socio, pubblico o privato, non sia rappresentato dal soggetto cui per legge e statuto spetta la rappresentanza legale, egli dovrà essere munito di una delega scritta rilasciata dal predetto rappresentante legale. Ogni partecipante potrà disporre di una sola delega.

4) Nel caso di socio - persona egli potrà rilasciare la delega a partecipare all'Assemblea, solo ad un altro socio o ad altro soggetto abilitato a partecipare all'Assemblea in rappresentanza, anche per delega, di un altro socio - persona giuridica. Nel caso di socio - persona giuridica, il suo legale rappresentante potrà rilasciare la delega soltanto ad un membro del Consiglio di Amministrazione della stessa persona giuridica come, nel caso di un ente territoriale, ad un membro del proprio Consiglio di amministrazione od organismo equivalente.

5) La delega per partecipare ad una certa Assemblea ha valore anche per le successive convocazioni e prosecuzioni della stessa Assemblea.



6) Ai fini di cui al presente articolo ogni socio dovrà comunicare al Consiglio di Amministrazione della società il proprio ufficio, ed eventuali variazioni, cui spetta la legale rappresentanza.

ART.18 - Poteri dell'Assemblea-

Spettano all'Assemblea:

- 1) Approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- 2) La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione secondo i criteri di cui al successivo art.21;
- 3) La nomina dei Sindaci;
- 4) La determinazione dei compensi spettanti al Presidente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale;
- 5) L'approvazione di eventuali modifiche allo Statuto dell'Agenzia.
- 6) L'Assemblea approva il regolamento interno della società consortile, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, che sarà vincolante per ciascun socio e disciplinerà le materie previste dal presente Statuto e quelle altre materie che, per la loro natura, possono legalmente essere sottoposte ad un tale tipo di disciplina. Detto regolamento verrà approvato con la maggioranza dei 2/3 dei soci.
- 7) Scioglimento dell'Agenzia.

ART.19 - Presidenza dell'Assemblea -

- 1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di



Amministrazione o dal Vice Presidente ed in caso di loro assenza o impedimento, da persona eletta dagli intervenuti a maggioranza anche solo relativa.

2) Il Presidente è assistito, in veste di segretario, dal Direttore di cui al successivo art.25 in caso di sua assenza o impedimento, da persona eletta dagli intervenuti a maggioranza anche solo relativa.

3) Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'Assemblea nonché dirigere, regolare le discussioni, stabilire la modalità e l'ordine delle votazioni.

ART.20 - Quorum costitutivi e quorum deliberativi


1) Il numero legale per la costituzione e rispettivamente la deliberazione dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria è quello previsto dall'art.2486 del C.C. e dalle altre norme in esso richiamate, salve le norme particolari di cui all'art.12 comma 4° (approvazione dei contributi obbligatori annuali), all'art.18 comma 6° (approvazione del regolamento interno).

TITOLO V

ORGANI SOCIALI: AMMINISTRAZIONE

ART.21 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri e precisamente: il Presidente, il Vice Presidente e i Consiglieri.



I membri del Consiglio vengono eletti direttamente dall'Assemblea con i seguenti criteri:

- Il Presidente viene scelto su designazione dei soggetti pubblici;
- il Vice Presidente è designato dai soci, soggetti privati;
- i Consiglieri sono designati in quota di 4 consiglieri dai soci pubblici e 5 dai soci privati.

I Consiglieri restano in carica tre anni.

Qualora venga a mancare per qualsiasi ragione, un membro del Consiglio di Amministrazione, il medesimo nomina il sostituto designato dai soci di rispettiva competenza. I sostituti durano in carica sino al termine del mandato dei sostituiti.


ART.22 - Poteri del Consiglio di Amministrazione -

Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione dell'Agenzia ai fini del suo regolare e ordinario funzionamento.

Pertanto è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le competenze riservate agli altri organi dell'Agenzia stessa.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- 1) Provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti interni dell'Agenzia;
- 2) Cura la gestione interna ed esterna dell'Agenzia;
- 3) Delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- 4) Delibera sulla cessazione, sul recesso e sull'esclusione dei soci, ai sensi e ai fini del presente Statuto;



- 5) Sottopone all'approvazione dell'Assemblea i regolamenti interni dell'Agenzia e determina la struttura organizzativa ed operativa dell'Agenzia;
- 6) Convoca l'Assemblea;
- 7) Approva il piano annuale e/o pluriennale delle attività e degli investimenti dell'Agenzia;
- 8) Richiede ai soci i versamenti necessari per il raggiungimento delle finalità sociali;
- 9) Redige i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione annuale sull'andamento generale della gestione sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- 10) Modifica la sede operativa dell'Agenzia e stabilisce le sedi secondarie;
- 11) Propone all'Assemblea gli eventuali compensi da riconoscere al Presidente, al Vice Presidente, all'eventuale Amministratore Delegato, ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 12) Può nominare tra i Consiglieri un Amministratore Delegato, delegando allo stesso parte dei suoi poteri;
- 13) Può nominare il Direttore di cui al successivo art.25, ne stabilisce il compenso e la durata dell'incarico: ne fissa i compiti e le modalità della partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- 14) Può nominare Comitati Tecnici, cui partecipino i Soci ed esperti, anche non Soci, quali organi consultivi di cui esso

si possa avvalere per la definizione dei programmi e dei progetti promozionali;

15) Determina l'organico del personale, delibera le assunzioni provvedendo ai conseguenti adempimenti, stabilisce il compenso degli assunti;

16) Esplica ogni atto ulteriore necessario al conseguimento degli scopi ed all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni.

ART.23 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1) Il Consiglio delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

2) Per la presidenza si applicano le norme di legge ed il Presidente ha diritto ad un solo voto come Consigliere.

3) La funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione spetta di diritto al Direttore di cui al successivo art.25.

ART.24 - Legale rappresentante della società

1) La rappresentanza della società e la firma sociale sia di fronte ai terzi, sia in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, in sua assenza al Vice Presidente.

2) Il Presidente ha la rappresentanza dell'Agenzia e firma tutti i suoi atti. Presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

3) In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del



Vice Presidente, i poteri interni ed i poteri di rappresentanza esterna saranno esercitati dall'Amministratore Delegato se nominato o dal Consigliere Anziano nei limiti dei poteri devoluti al Consiglio stesso.

4) Il legale rappresentante della società può nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti, investendoli individualmente o collettivamente della firma sociale con quelle attribuzioni, retribuzioni e cauzioni che crederà opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale.

ART.25. - Il Direttore -

Il Consiglio di Amministrazione potrà provvedere a nominare un Direttore con il voto favorevole di almeno due terzi dei Consiglieri. Il Direttore, dirige e coordina l'attività operativa dell'Agenzia, nei limiti dei compiti assegnatigli dal Consiglio di Amministrazione. E' responsabile dell'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

ART.26 - Modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno 5 giorni.

Si riunisce almeno due volte all'anno per deliberare sui bilanci, sulla attività e gli investimenti dell'Agenzia e per predisporre il programma di cui al precedente art.12.

Si riunisce altresì ogni volta che la convocazione sia richiesta dal Presidente o da un membro del Consiglio di Amministrazione.



nistrazione.

ART.27 - Il Vice Presidente -

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni su delega e/o richiesta del Presidente stesso o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

ART.28 - Personale dell'Agenzia e struttura organizzativa-

La struttura organizzativa di cui si avvale l'Agenzia per il perseguimento dei propri fini statutari e per l'attuazione dei programmi promozionali nonché la determinazione dei criteri per l'assunzione del personale, la quale deve avvenire in regime di diritto privato, sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri di competenza tecnica, snellezza e flessibilità operativa, ridotta dimensione, economicità in rapporto alle risorse da gestire.

L'Agenzia può altresì avvalersi, mediante appositi accordi, delle strutture organizzative, delle sedi e attrezzature e del personale dei soci.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

COLLEGIO SINDACALE

ART.29 - Il Collegio Sindacale

1) La nomina del Collegio Sindacale è sempre obbligatoria, la scelta dovrà avvenire rispettando le norme di legge (art.2488 c.c.).

2) I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.





bili.

3) L'Assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina altresì l'emolumento loro spettante nel rispetto delle normative non derogabili vigenti in materia.

4) Per quanto non previsto al proposito del Collegio Sindacale nel presente articolo, si applicano le norme di cui all'art.2397 e di cui agli artt.2398 e seguenti del c.c..

5) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due membri supplenti, che vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

6) Il Collegio Sindacale ha il compito di controllare l'ordinaria tenuta della contabilità e dell'Amministrazione e di stendere annualmente una relazione da presentare all'Assemblea chiamata ad approvare il Bilancio consuntivo.

7) Al Collegio Sindacale sono attribuite le competenze di cui all'art.2403 del c.c.


8) Alle riunioni, alle deliberazioni ed alla attività del Collegio si applica la disciplina di cui agli artt.2404 e 2405 del c.c..

ART.30 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

ART.-31 - Clausola arbitrale

Ogni controversia inerente all'interpretazione ed esecuzione



del presente Statuto o alle deliberazioni degli Organi sociali, o comunque riferentesi ai rapporti sociali, ivi comprese quelle con soci cessati, receduti o esclusi, o con persone fisiche che rivestano o abbiano rivestito cariche nell'Agenzia, è deferita alla decisione di un arbitro rituale scelto tra gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Vercelli, designato d'accordo fra i componenti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Vercelli.

L'arbitro deciderà in via equitativa, senza formalità di procedura ed inappellabilmente, e disporrà anche in ordine alle proprie spese e competenze.

ART.32 - Riferimento alle leggi comuni

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile. Per quanto concerne la partecipazione degli Enti locali, si fa riferimento alla normativa vigente che ne regola l'attività.

ART.33 - Scioglimento

1) In caso di scioglimento dell'Agenzia, l'Assemblea Straordinaria nomina uno o più liquidatori, determina i loro poteri nell'osservanza delle disposizioni di legge e stabilisce le modalità di liquidazione e i criteri di devoluzione dei beni e dell'eventuale attivo netto, in coerenza con la natura e le finalità dell'Agenzia e nel rispetto dei diritti dei soci.



2) Allo scioglimento dell'Agenzia vengono rimborsati ai soci i finanziamenti infruttiferi, i contributi e le quote da essi versati; vengono altresì restituiti i beni conferiti all'Agenzia o, in caso di impossibilità, viene corrisposto il controvalore.

3) Non vengono restituiti i beni, né rimborsati i valori rimessi all'Agenzia a fondo perduto.

4) Se il fondo sociale risulta eccedente rispetto al rimborso da effettuare, l'eccedenza viene ripartita in misura proporzionale alle quote sociali.

ART.34 NORME TRANSATORIE

Nelle norme della definizione dei regolamenti delle strutture operative e del personale, il Presidente dell'Agenzia dispone, coadiuvato dal Consiglio di Amministrazione, sull'ordinato e regolare svolgimento di tutte le attività dell'Agenzia stessa.

Varallo, 31/12/2007